

## STATO, ECONOMIA E POLITICHE SOCIALI NELLA CRISI EUROPEA

DOI: 10.7413/18281567031

**di Giovanni Luchena**

Università degli Studi Aldo Moro - Bari

### **State, Economics and Social Policies in the European Crisis**

#### *Abstract*

The essay examines the role of the nation-State in the European Union economic system, especially in the present crisis involving most of the European countries. In particular, it analyses the *Soziale Marktwirtschaft* model as established in the European Treaties. The economic sovereignty erosion cut down the chances of State intervention in the domestic economic affairs, thus reducing the social rights protection system. Furthermore, the essay remarks the necessity of revaluing the function of the State, for example, in public services field, not restoring the eighteenth century interventionist State but developing a new liberal humanism.

**Keywords:** Nation-State, economic crisis, social market economy, public services, European Union.

### **1. Stato-nazione e crisi economica**

Dinanzi alla crisi economico-finanziaria che ancora non accenna a liberare l'Europa dalla morsa dell'instabilità e dell'incertezza, tra le soluzioni prospettate per disancorare l'economia dalla sua "crescita zero" sembra "risorgere" dalle ceneri della *politica* la necessità di rimettere in campo lo Stato nazionale quale fattore propulsivo dello sviluppo, redistributore della ricchezza prodotta e detentore delle leve delle politiche sociali.

Invero, gli stessi Stati nazionali hanno rinunciato, non senza "colpe", alla titolarità della gestione di alcune delle loro funzioni tradizionali e le politiche monetariste attuate a livello europeo «non

sembrano più lasciare aperta alcuna opzione allettante ai garanti (...) del pubblico benessere»<sup>1</sup>, in ossequio all'ideologia *à la mode* concernente la “destatualizzazione” dell'economia<sup>2</sup>.

Quando è nata l'unione monetaria, si è creduto di poter realizzare scopi politici passando dalla porta di servizio della realizzazione della moneta unica, infrangendo quel poco di unione che era stata fino a quel momento raggiunta<sup>3</sup>. Il processo di europeizzazione del diritto, complessivamente considerato, da un lato, ha prodotto la medievalizzazione della cultura giuridica europea<sup>4</sup> immaginando un ordinamento all'interno del quale poter determinare un diritto (economico) senza Stato (e senza Costituzione), dall'altro, ha consegnato i governi nazionali, per usare una metafora joyciana, al *soldo del Castello* (i mercati finanziari internazionali)<sup>5</sup>.

Sul piano dei rapporti economici fra gli Stati, ha prevalso un'idea di Europa nella quale il/i più veloce/i dovessero correre davanti, cioè prima degli altri, secondo la teoria del «convoglio» o della locomotiva. Il convoglio si forma «[p]er proteggere la nave più lenta» valendo «il principio che i forti proteggono i deboli, in quanto gli uni e gli altri sono legati in unità»<sup>6</sup>. Questa idea, però, al momento, non ha prodotto risultati soddisfacenti; essa, peraltro, non è mai stata applicata ad altre organizzazioni internazionali come, ad esempio, quelle istituite a tutela dei diritti fondamentali o della sicurezza internazionale e, soprattutto, non ha mai trascurato il ruolo degli Stati nazionali. E' sembrato, infatti, in particolar modo, con il sorgere della “nuova politica monetaria europea” (cioè da Maastricht in poi), che gli Stati fossero tramontati come comunità politica, morti dentro un'idea di Europa dissolvente.

E' invalsa l'idea che «gli Stati nazionali [abbiano] esaurito in maniera definitiva il loro ciclo vitale»<sup>7</sup>, come se fossero stati oggetto di logoramento da parte della storia. L'intervento pubblico, o il governo dell'economia, è sempre esistito, soprattutto da quando si affermano le costituzioni rigide

---

<sup>1</sup> J. HABERMAS, *Questa Europa è in crisi*, Roma – Bari, 2012, 82.

<sup>2</sup> Su tale argomento, v., tra gli altri, F. SCACCIA, *Il mito del diritto nell'età tecnologica*, in [www.metabasis.it](http://www.metabasis.it), nov. 2013, 48 ss.

<sup>3</sup> R. DAHRENDORF, *Perché l'Europa? Riflessioni di un europeista scettico*, Roma – Bari, 1997, 25, 29.

<sup>4</sup> P. GROSSI, *Unità giuridica europea: un medioevo prossimo futuro?*, in *Quad. Fiorentini*, 2002, Tomo, I, 39 ss.

<sup>5</sup> Si tratta della metafora, utilizzata da James Joyce, contenuta nel “*Giorno dell'edera nella sede del comitato elettorale*” (capitolo dei *Dubliners*) che indica la “presenza” influente del governo britannico in Irlanda.

<sup>6</sup> R. DAHRENDORF, *Perché l'Europa? Riflessioni di un europeista scettico*, cit., 26.

<sup>7</sup> A. CARRINO, *Per un'Europa dei popoli*, in ID., *La destra e le libertà*, Napoli, 2010, 162.

e socialmente orientate (da Weimar in poi). Il suo ruolo nell'economia, dunque, non è mai stato in discussione se non da quando è apparsa sulla scena politico-istituzionale la prospettiva comunitaria, una sorta di "principato" del mercato aperto e concorrenziale. Chiusa la parentesi dello Stato imprenditore e gestore, si è aperta quella dello Stato regolatore e la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, mutato il contesto economico, ha attenuato la vocazione a legittimare l'intervento pubblico nell'economia, non soltanto nelle sue forme più incisive ma, successivamente, anche in quelle, per così dire, di base, addirittura minime, come, ad esempio, quelle concernenti la spesa per la sanità, l'assistenza sociale e previdenziale e così via.

Il coordinamento della politica economica e l'accentramento delle decisioni in tema di politiche monetarie, solo per citare alcuni "segni" della progressiva erosione della sovranità (non solo) economica in favore della entità sovranazionale, hanno ulteriormente ridotto i margini dell'azione politica interna. Lo Stato è stato "vittima", per così dire, del conservatorismo finanziario che propugna estrema prudenza in materia di finanza pubblica. Con l'esplosione della crisi, poi, l'Unione europea ha perseguito una strategia di estremismo anti-*deficit*, ingenerando elevati costi sociali soprattutto negli Stati a basso tasso di crescita (tra i quali l'Italia), tollerando, ad esempio, tassi di disoccupazione molto alti (oltre cioè il tasso naturale)<sup>8</sup>.

Lo Stato, dunque, è stato messo dapprima sotto accusa, poi condannato a rinunciare al proprio ruolo storico e politico. Ma «lo Stato nazionale non rappresenta la fine della storia, [esso] costituisce una notevole conquista della civiltà, lo spazio politico per i sentimenti di appartenenza, la cornice dei diritti individuali e l'entità operativa delle relazioni internazionali»<sup>9</sup>. Nel secolo che ha raggiunto il «culmine della disuguaglianza»<sup>10</sup>, il ruolo dello Stato rispetto alle grandi questioni sociali non sembra possa essere ridotto alla neutralità, a mero spettatore del disagio sociale e della povertà. Le disuguaglianze materiali prodotte dalla globalizzazione sono considerate vere e proprie *sperquazioni*, «ossia l'esatto opposto dell'appiattimento unificante: ad alcuni si spiana la strada

---

<sup>8</sup> A. SEN, *Impegno sociale e partecipazione: esigenze di equità e vincoli di bilancio*, in ID., *La libertà individuale come impegno sociale*, Roma – Bari, 2011, 81. Sia il conservatorismo finanziario sia l'estremismo anti-*deficit* non considerano i costi sociali impliciti in queste posizioni. «[L]'importanza dell'impegno sociale a sostegno della sanità e del sistema scolastico (...) non può essere sminuita dal fatto che i finanziamenti per questi settori devono competere con quelli per gli altri settori»: *Ibidem*, 82.

<sup>9</sup> R. DAHRENDORF, *Perché l'Europa? Riflessioni di un europeista scettico*, cit., 52.

<sup>10</sup> E. HOBSBAWN, *L'uguaglianza sconfitta. Scritti e interviste*, Roma, 2006, 27.

verso le vette, ad altri si cerca di intralciare il cammino scavando buche o creando fenditure e crepacci»<sup>11</sup>. Lo Stato ha il compito di riparare le “buche” e di coprire le “fenditure”, non di guardare il naufragio (come nella metafora di Hans Blumemberg).

E’ appena il caso di ricordare come, se è vero che i piani nazionali di riforma, di stabilità e di convergenza e la definizione delle strategie anti-crisi rispondano a scelte innanzitutto di carattere sovranazionale (la cui realizzazione spetta, poi, però, agli Stati membri nel quadro dei cc.dd. *Six-Pack*, *Two-Pack* e *Fiscal Compact*)<sup>12</sup>, è vero, altresì, che le opzioni politiche per contrastare la disoccupazione siano ancora saldamente, in buona parte, nelle mani dei governi nazionali, che il *welfare* (ancorché da riformare) costituisca un elemento distintivo dello Stato e che la stessa competitività sia “materia” nazionale, anche se l’Unione europea giuoca, ad onor del vero, un ruolo fondamentale in tema di apertura dei mercati.

Le competenze complementari tra Unione europea e Stati membri, infatti, che sono proprio quelle riguardanti le politiche sociali, sono sì caratterizzate da «una minore intensità o assenza di erosività delle azioni statali» ma, al contempo, sono attratte, quanto meno sotto l’aspetto strategico, quindi politico, dall’orbita competenziale *lato sensu* economica attribuita all’Unione europea. Basti pensare, a titolo di esempio, al *coordinamento* tra l’Unione europea e gli Stati membri per incentivare strategie volte alla promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici<sup>13</sup>. Anche tali “politiche” sono soggette alle norme che tutelano il mercato aperto e concorrenziale, prime fra tutte quelle in materia di aiuti di Stato nell’ambito della quale la Commissione, quale “esecutore” delle norme comunitarie, esercita il suo potere discrezionale in modo ampio, “consegnando” ai governi spazi di “manovra economica” (politica degli incentivi) davvero esigui, ad eccezione di pochi e individuati “settori” (piccole e medie imprese, tutela dell’ambiente, formazione professionale, aiuti di lieve entità, e così via).

In linea generale, quindi, le misure *coordinate* dagli organi dell’Unione europea, in molti casi funzionali all’attuazione delle norme dei trattati, possono restringere piuttosto che ampliare le

---

<sup>11</sup> R. DAHRENDORF, *Quadrare il cerchio. Benessere economico, coesione sociale e libertà politica*, Roma–Bari, 2006, 33.

<sup>12</sup> Come stabilito nelle riunioni del Consiglio europeo del 14 marzo 2013 e del 23 maggio 2013.

<sup>13</sup> S. SCIARRA, *Di fronte all’Europa. Passato e presente del diritto del lavoro*, in *Quad. Fiorentini*, 2002, Tomo, II, 427 ss.

possibilità di azione offerte agli Stati non ostante la presenza, pur apprezzabile, nelle norme europee, di un riconoscimento, almeno formale, di una qualche *cura* alla socialità.

Il ruolo di mediazione tradizionalmente svolto dallo Stato «fra le esigenze delle economie di mercato e la tutela della persona all'insegna dell'eguaglianza e della solidarietà e della difesa dei soggetti deboli» è stato stravolto, ad esempio, dalla riallocazione del diritto del lavoro *nel* mercato, di cui il lavoro in affitto e quello interinale ne rappresentano il paradigma<sup>14</sup>. Il coordinamento comunitario, allora, più che perseguire l'obiettivo della tutela delle posizioni dei più deboli produce, al contrario, il consolidamento di alcuni privilegi ormai stratificati nella società. Per tale ragione, in una società e in un'economia ormai votate all'idolatria del diritto privato, per mezzo del quale tutto può essere potenzialmente ridotto a “bene scambiabile”, occorre rimuovere la persona umana dall'elenco delle “cose” e restituire, pertanto, alla fraternità e alla solidarietà il posto che merita nella scala dei valori condivisi.

## 2. Il *novus ordo oeconomicus* europeo

Il disegno sociale comunitario o, per meglio dire, la nuova dimensione della socialità comunitaria è ispirata, nelle sue linee di fondo, alla dottrina della economia sociale di mercato, una forma di *economia di mercato controllata*<sup>15</sup> le cui radici sono molto lontane nel tempo: esse rinviano alla elaborazioni teoriche dell'economista Wilhelm Röpke e a quella dei giuristi Hans Grossman-Dörth e Franz Böhm, precursori di un nuovo umanesimo liberale quale forma di compromesso tra il liberalismo e il socialismo (una forma di mediazione che Benedetto Croce, in una polemica degli anni quaranta con Guido Calogero, ebbe a definire come un irrocervo ritenendo le due dottrine totalmente inconciliabili) che, sul piano costituzionale, avrebbe dovuto consentire il bilanciamento tra l'individualismo – elemento tipico del liberismo – e la solidarietà. Röpke, infatti, sosteneva che «l'economia di mercato non è tutto; essa deve essere sorretta da un ordinamento generale, che non solo sorregga con le leggi le imperfezioni e le asprezze della libertà economica, ma assicuri all'uomo un'esistenza consona alla sua natura»<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> C. AMIRANTE, *European governance e costituzione europea: fra revisione tacita e “anestesia” dei sistemi costituzionali degli Stati membri*, in ID., *Dalla forma Stato alla forma mercato*, Torino, 2008, 92-93.

<sup>15</sup> P. BILANCIA, *Modello economico e quadro costituzionale*, Torino, 1996, 45.

<sup>16</sup> W. RÖPKE, *Al di là dell'offerta e della domanda. Verso un'economia umana*, Varese, 1965, 17.

Il modello dell'economia sociale di mercato venne prefigurato dagli ordoliberalisti della scuola di Friburgo quale proposta sia per la soluzione della crisi economica in atto in quel momento storico sia per preparare le condizioni per la crescita duratura dell'economia<sup>17</sup>: i suoi lineamenti, da un lato, presupponevano il netto rifiuto della pianificazione economica centralizzata, dall'altro, preconizzavano la presenza di uno Stato forte che potesse svolgere non solo le funzioni di un "guardiano notturno" ma anche quelle riguardanti la predisposizione delle condizioni per consentire che le attività economiche fossero indirizzate anche verso finalità sociali.

Nel Manifesto di "Ordo" (la rivista degli ordoliberali fondata nel 1936 da Eucken, Hans Grossmann-Dörth e Franz Böhm), infatti, si afferma di voler creare «un ordine economico e sociale che garantisca al medesimo tempo il buon funzionamento dell'attività economica e condizioni di vita decenti e umane. Noi siamo a favore dell'economia di concorrenza poiché è essa che permette il conseguimento di questi scopi...[ma] la concorrenza è un mezzo, e non un fine in sé»<sup>18</sup>.

L'economia sociale mercato si fonda sul liberalismo positivo secondo cui «il governo, in un regime liberale, è un governo attivo, un governo vigile, che interviene» e che intende costruire una via nuova, una "terza via che affermi l'idea di un *ordine* caratterizzato dall'economia della concorrenza, «in cui però la libera iniziativa economica e il progresso sociale ven[gono] riportate a sintesi attraverso l'azione dei poteri pubblici»<sup>19</sup>.

Nella dottrina di Röpke, infatti, «la libertà del mercato necessita di una politica attiva ed estremamente vigile». In tale contesto, lo Stato non può considerarsi estraneo al fenomeno economico; anzi, nella prospettiva indicata, esso costituisce parte attiva nel riequilibrare situazioni di svantaggio sociale. Röpke, infatti, prosegue sostenendo che «la libertà del mercato necessita di una politica attiva ed estremamente vigile». Conseguentemente, Franz Böhm può affermare che «la principale esigenza di ogni sistema economico che meriti questo nome è che la direzione politica diventi padrona dell'economia nel suo insieme come nelle sue parti; è necessario che la politica economica dello Stato domini intellettualmente e materialmente tutto il divenire economico»<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> M. BORCHARD, *L'economia sociale di mercato alla luce della crisi economica internazionale*, in AA. VV., *Crisi, sussidiarietà ed economia sociale di mercato*, Camera dei Deputati, Roma, 2009, 26-28.

<sup>18</sup> F. FELICE, *L'economia sociale di mercato*, Catanzaro, 2008, 19 ss, 33 ss.

<sup>19</sup> E. CARDI,  *Mercati e istituzioni in Italia. Diritto pubblico dell'economia*, Torino, 2009, 11.

<sup>20</sup> M. FOUCAULT, *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, Milano, 2012, 116, *passim*.

L'economia sociale di mercato, dunque, non esclude ma, al contrario, propugna un intervento statale attivo, in netta antitesi con l'impostazione sia del liberalismo classico sia dell'anarcocapitalismo, al punto da indurre Leonard Miksch, allievo di Walter Eucken, a sostenere che «il potere statale dovrebbe intervenire in maniera conforme all'ordine di mercato non già assecondando i piani delle parti interessate (le quali anzi tendono a distorcere la competizione e avvantaggiarsi di posizioni dominanti), bensì alimentando un processo economico che si dovrebbe svolgere *come se* fossero gli stessi privati a produrlo e ad adeguarvisi di conseguenza»<sup>21</sup>.

Il suo nucleo teorico, tuttavia, è stato, per dir così, snaturato dalla prospettiva monetarista, le cui linee di azione caratterizzano, in prevalenza, l'agire comunitario. Infatti, ai sensi dell'art. 3, par. 3 del Trattato di Lisbona, l'economia sociale di mercato «fortemente competitiva» enfatizza il ruolo del “mercato” aperto e concorrenziale piuttosto che il “sociale”, o la socialità, come se fosse qualcosa di superfluo o di pleonastico. Anche se non mancano sia nei Trattati sia nel diritto derivato ripetuti richiami relativi ad una crescente *attenzione* nei confronti della socialità comunitaria (provando ad affrancarsi dall'*esprit de Maastricht*), tuttavia, non sembra vi siano ancora quei segnali di un'inversione di tendenza che possa condurre a forme di garanzia dei diritti sociali<sup>22</sup>.

La *socialità comunitaria* porta con sé, per così dire, un *deficit* genetico: l'Unione europea “costituisce” un ordinamento radicalmente economico, dove per *radicalmente* si intende il suo essere “economico” in radice. Il problema di fondo consisterebbe nel collocare, all'interno di una realtà non statale, che è quella del libero mercato, la dimensione sociale, che invece è tipicamente statale, contenuta nelle costituzioni democratiche (da cui il nesso inscindibile tra Costituzione e Stato). In tal senso, la dimensione sociale dell'Unione europea appare indebolita dalla qualificazione dell'economia sociale di mercato come «fortemente competitiva» e, soprattutto, dalle

---

<sup>21</sup> S. COTELLESA, *Pluralismo e potere: la dimensione politica del dominio economico*, in F. PIZZOLATO (a cura di), *Libertà e potere nei rapporti economici. Profili pubblicistici*, Milano, 2010, 22.

<sup>22</sup> Allargando per un attimo la visuale, si potrebbe dire che, da siffatta impostazione, è scaturito un modello, “complice” la Corte di giustizia quale parte fondamentale di un ingranaggio composto da anelli giurisdizionali nazionali e appunto comunitari che hanno contribuito a separare il diritto costituzionale dalla politica (G. AZZARITI, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Roma – Bari, 2013, 20) e a instaurare una sorta di *Richterstaat* in luogo dello Stato di diritto (A. CARRINO, *Per un'Europa dei popoli*, cit., 163), nel quale le esclusive ragioni delle libertà economiche debbano sovrastare quelle sociali rischiando così di «annullare quel patrimonio di “unità nella diversità” che è stato il motore del processo di integrazione europeo»: F. ANGELINI, *L'Europa sociale affidata alla Corte di giustizia CE: «sbilanciamento giudiziale» versus «omogeneità costituzionale»*, in AA. VV., *Studi in onore di Vincenzo Atripaldi*, vol. II, Napoli, 2010, 1526.



numerose disposizioni del Trattato di Lisbona che, insistentemente, fanno riferimento alla stabilità dei prezzi e all'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

Le politiche sociali o il (mero) conseguimento di *obiettivi* sociali, oltre tutto, implicano interventi diretti sull'allocazione delle risorse, politiche attive per l'occupazione, strategie sulla tutela del risparmio ed erogazione pubblica delle prestazioni sociali. Le scelte monetariste, invece, si allontanano da questo modello e rappresentano un chiaro punto di inflessione dell'economia sociale di mercato nella curva del suo pur auspicabile sviluppo in chiave eurounitaria.

Sotto questo angolo visivo, appare indispensabile, pertanto, un'azione politica a livello europeo che riscopra, per così dire, i contenuti originari dell'economia sociale di mercato» tenuto conto che, alla luce degli effetti provocati dalla crisi economica, una più robusta dimensione sociale non può più essere considerata un lusso ma una necessità alla luce delle crescenti disuguaglianze presenti nei vari Paesi europei<sup>23</sup>.

### 3. Non solo correttore dei *market failures*

L'intervento dello Stato negli "affari" economici, fra cui quello, ad esempio, relativo alle misure per favorire la crescita, dovrebbe essere considerato come uno dei fattori di sviluppo della comunità nel suo complesso<sup>24</sup>. Da più parti si sostiene, infatti, come non appaia plausibile rinunciare del tutto ad una forma di politica economica statale che sostenga settori in difficoltà o che agisca per finalità di carattere sociale tenuto conto, per l'appunto, non solo del ruolo dello Stato quale "correttore" dei fallimenti del mercato ma anche quale propulsore della crescita economica. Se la politica europea della concorrenza ha, in qualche modo, contribuito a ridurre la presenza dello Stato nell'economia, non di meno occorre tenere presente che lo Stato non può non salvaguardare le ragioni della giustizia e del benessere collettivo, al di là dei confini della mera raccolta del consenso o della esclusiva logica del mercato.

---

<sup>23</sup> F. VANDENBROUCKE, *A European Social Union: Why We Need It, What It Means*, in *Riv. It. Pol. Pubbl.*, 2013, 221 ss.

<sup>24</sup> Non vanno trascurate, naturalmente, altre forme di intervento che, in generale, possono essere adottate dagli Stati per far fronte alla crisi economica, come, ad esempio, la modernizzazione della pubblica amministrazione (S. AMOROSINO, *Modernizzazione del Paese e principi europei per la riforma delle pubbliche amministrazioni italiane*, in *Riv. Trim. Dir. Econ.*, 2012, 3 ss.) e la rimozione dei fattori di costo, diretti e indiretti, di derivazione pubblica che possono incidere negativamente sul mercato [(imposte, oneri indiretti, inefficienze dei servizi pubblici e così via): P.F. LOTITO, *Stato e mercato, trasformazione del capitale e creazione di valore*, in AA. VV., *Studi in onore di Vincenzo Atripaldi*, Vol. II, Napoli, 2010, 1438, *passim*].



Nell'Europa dell'integrazione monetaria l'intervento statale è stato concepito più come soppressore degli ostacoli alla concorrenza piuttosto che riequilibratore delle situazioni di disuguaglianza materiale. Nei periodi di crisi del ciclo economico, gli Stati, fatalmente o, forse, sarebbe meglio dire, necessariamente, intervengono, o dovrebbero intervenire, a sostegno dell'economia attraverso misure che possano, almeno temporaneamente, consentire alle imprese di mantenere quote di mercato ma anche e soprattutto permettere la difesa dei livelli occupazionali, in particolare nelle aree meno favorite. Queste politiche sono sempre state considerate in contrasto con la normativa comunitaria che, impegnata a limitare i potenziali fattori distorsivi della concorrenza, ha considerato in maniera tendenzialmente negativa qualunque forma di sostegno delle imprese o di settori produttivi che non fosse finalizzata a progetti di crescita dell'economia nel suo complesso (e questo è, in parte, comprensibile per evitare protezionismi domestici).

Secondo l'ottica comunitaria è indispensabile che ogni intervento abbia come obiettivo principale, tra gli altri, il soddisfacimento di un interesse comune o la correzione dei *market failures* o la promozione della coesione economica e sociale. In definitiva, l'attuazione delle politiche per la coesione sociale e territoriale richiede una forma di coordinamento, certamente comunitario, ma soprattutto da parte statale che, in qualche misura, indirizzi le scelte verso un determinato settore. E' forse per questa ragione che il tema dell'*utilità sociale* sembra abbia ritrovato una inaspettata fortuna<sup>25</sup>, proprio in conseguenza della crisi economico-finanziaria, e quindi sociale, che ha restituito allo Stato porzioni di intervento non soltanto assurgendo al ruolo di «salvatore»<sup>26</sup> di determinate situazioni emergenziali – per il tramite di provvedimenti adottati prevalentemente, se non esclusivamente, attraverso la decretazione d'urgenza – al fine di far fronte alla gravità della situazione complessiva dell'economia<sup>27</sup>.

Invero, sono proprio le iniziative per fronteggiare la crisi economica che mettono a dura prova i rapporti fra gli Stati membri e l'Unione europea. Appare opportuno sottolineare che il ruolo dello Stato nell'economia, in questa prospettiva, dovrebbe essere apprezzato, se non richiesto, soprattutto in situazioni che possono mettere seriamente a rischio la tenuta del sistema nel suo complesso e

---

<sup>25</sup> F. ANGELINI, *L'iniziativa economica privata*, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), *Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica. Atti del Convegno di Roma, 26-27 aprile 2012*, Napoli, 2012, 115.

<sup>26</sup> G. NAPOLITANO, *Il nuovo «Stato salvatore»*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 2008, 1083.

<sup>27</sup> V., tra gli altri, il “caso Alitalia”, su cui v. Corte cost. 22 luglio 2010, punti 8 e 9, *cons. dir.*

anche tenendo presente che nemmeno l'Europa è stata in grado, fino a questo momento, di far coesistere gli obiettivi della stabilità monetaria con quelli dell'efficienza e della equità. Forse, come in verità è stato proposto, per fronteggiare la crisi economica, si sarebbe potuto persino sospendere l'applicazione del regime degli aiuti di Stato<sup>28</sup>, una tecnica di controllo delle misure statali potenzialmente incompatibili con il mercato aperto e concorrenziale che, come si diceva, lascia ben poche *chances* di manovra politica ai governi nazionali. La crisi economico-finanziaria, paradossalmente, potrebbe essere, forse, l'occasione più propizia per affrontare in modo deciso e "dal centro", cioè a livello europeo, le questioni del governo dell'economia, fra le quali, ad esempio, quella della vigilanza bancaria per sottrarre definitivamente il settore dei fondi sovrani pubblici al circuito bancario privato (*SSM – Single Supervisory Mechanism*).

Il rifiuto da parte degli Stati egemoni di consentire l'emissione degli *eurobond* al momento della deflagrazione della crisi finanziaria, ad esempio, ha rappresentato un chiaro segnale della mancanza di consenso politico sopra una strategia europea contro la crisi. Le azioni volte ad affrontare la crisi sono state prese, dunque, singolarmente, e *caso per caso*, cioè da ciascuno Stato, «con risorse attinte al proprio bilancio e in base a logiche nazionali»<sup>29</sup>. La politica del "rigore" e della "austerità" finanziaria<sup>30</sup> – fatte le dovute eccezioni previste per le banche che, in base ai cosiddetti *temporary arrangements*<sup>31</sup>, oltre che a singoli provvedimenti nazionali, hanno goduto di cospicue iniezioni di capitali (poi, per la verità, non reimmessi nel circuito del credito) – hanno prevalso come azione di contrasto della crisi ma non si vede come queste ultime «possano alla lunga conciliarsi con la conservazione di un livello sostenibile dello Stato sociale»<sup>32</sup>.

Occorrerebbe, dunque, provare ad invertire la rotta, riservando maggiore attenzione alle politiche sociali, come del resto, almeno in parte, si sta tentando di fare, per attuare compiutamente i principi

---

<sup>28</sup> G.L. TOSATO, *L'evoluzione della disciplina degli aiuti di Stato*, in C. SCHEPISI (a cura di), *La "modernizzazione" della disciplina sugli aiuti di Stato. Il nuovo approccio della Commissione europea e i recenti sviluppi in materia di public e private enforcement*, Torino, 2011, 12.

<sup>29</sup> G.L. TOSATO, *La disciplina comunitaria degli aiuti tra economia di mercato e interessi generali*, in [www.astridonline.it](http://www.astridonline.it), 30 giugno 2009, 11.

<sup>30</sup> G. BUCCI, *La Banca centrale e il potere economico monetario*, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), *op. cit.*, 453, *passim*.

<sup>31</sup> Per quel che concerne l'Italia, v., ad esempio, COMMISSIONE EUROPEA, *Aiuti di Stato n. 520a/2008 Italy – Misure di supporto al sistema bancario*, Bruxelles, 13-XI-2008, C(2008) 6989.

<sup>32</sup> J. HABERMAS, *Questa Europa è in crisi*, cit., 2012, 36.

dell'economia sociale di mercato (che ha ampiamente funzionato nel Paese dove è sorto e dove è stato applicato, cioè la Germania) per (ri)costruire le basi dello Stato democratico-sociale. All'Europa dell'economia sociale di mercato «fortemente competitiva» manca, però, un principio unificante e legittimante, un elemento che tenga saldamente insieme l'innovazione determinata dall'integrazione europea e la tradizione dei valori scolpita nelle costituzioni sociali degli Stati europei come, ad esempio, l'eguaglianza e la giustizia sociale.

Insomma, i possibili punti di contatto tra il modello dell'economia sociale di mercato e le preminenti istanze di socialità (diritti sociali) contenute nella Costituzione potrebbero trovare un'adeguata sintesi nella realizzazione, sorretta da motivazioni non prive di realismo politico, di una «forte politica sociale [europea] di intervento al fine di sostenere l'occupazione e la coesione sociale» secondo una tradizione condivisa dell'Europa continentale che, quasi ovunque, si ritiene sia stata o sia, di fatto, social-democratica<sup>33</sup>.

#### **4. Un simbolo della “presenza” dello Stato: il caso dei servizi pubblici**

Nel prisma dell'economia sociale di mercato il ruolo *attivo e vigile* degli Stati nel loro “permanere” garanti della coesione sociale, soprattutto a livello europeo, dovrebbe rappresentare una delle condizioni, cioè un vero e proprio presupposto, affinché l'integrazione tra i popoli non conosca, o conosca il meno possibile, fratture, divisioni e disuguaglianze al fine di realizzare un progetto nel quale lo Stato, difensore e garante dei diritti sociali, e il mercato possano convivere pacificamente, cioè senza che il primo travalichi il secondo e viceversa.

Questa impostazione vale particolarmente per un settore delicato quale quello dei servizi pubblici che, invero, assumono un valore simbolico della “presenza” dello Stato nella “cura” degli interessi e dei beni della vita dei cittadini<sup>34</sup>. Le tensioni fra gli Stati membri e la Commissione sono particolarmente evidenti in settori nei quali l'intervento statale nell'economia può confliggere, anche solo potenzialmente, con alcuni principi di fondo dell'ordinamento comunitario e, infatti, i servizi “pubblici” sono stati considerati, a partire dal Trattato di Roma, come un'eccezione all'applicazione delle norme a tutela della concorrenza. I Trattati successivi a quello di Roma, quasi

---

<sup>33</sup> A. CARRINO, *Oltre l'occidente. Critica della costituzione europea*, Bari, 2005, 35-36.

<sup>34</sup> B. SORDI, *Servizi pubblici e concorrenza: su alcune fibrillazioni tra diritto comunitario e tradizione continentale*, in *Quad. Fiorentini*, Tomo II, 2002, 595.

a temperare l'iniziale carattere di eccezionalità attribuito ai servizi "pubblici" rispetto alla concorrenza, hanno poi accentuato il ruolo dello Stato nei servizi di interesse economico generale, consacrandone definitivamente l'importanza nel Trattato di Lisbona<sup>35</sup>.

In particolare, i servizi di interesse economico generale (S.I.E.G.) e i servizi non economici di interesse generale (S.N.I.E.G.), due *species* del più ampio *genus* dei servizi di interesse generale (S.I.G), costituiscono, pur se con rilevanti differenze di contenuto fra i medesimi, uno dei modi attraverso cui gli Stati esercitano, congiuntamente alle istituzioni europee (sia in termini di competenza concorrente sia in termini di riserva statale di competenza), un ruolo decisivo nel mantenimento di prerogative – cioè di finalità – tipiche degli Stati nazionali.

I S.I.E.G., riconducibili, in generale, alla categoria generale dei servizi pubblici, sono predisposti dagli Stati (secondo il principio della libertà di definizione, che compete, innanzi tutto, alle autorità locali), potendo questi ultimi esercitare una *certa* discrezionalità poiché le autorità nazionali possono determinare i contenuti della missione di interesse generale. In altre parole, essi segnano il modo attraverso cui possono definirsi i confini nella distribuzione dei compiti tra Stato e mercato<sup>36</sup>. La determinazione in ordine alla opzione in favore di un S.I.E.G. è, però, sottoposta alla *pre-emption* europea, che costituisce un vincolo giuridico rilevante nell'affidamento della gestione del servizio soltanto a soggetti "selezionati", per il tramite di una procedura ad evidenza pubblica, alla luce del carattere universale e obbligatorio della *mission*. In base al principio della *pre-emption*, infatti, «gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria» (art. 2, par. 2, TFUE). Si tratta, di un principio mobile o reversibile in base al quale «la questione [della competenza] è risolta in favore dell'Unione qualora essa abbia esercitato la competenza o viceversa a favore degli Stati membri se tale esercizio non sia iniziato o sia cessato»<sup>37</sup>. Appare chiaro che la rilevanza della questione non risiede tanto nella attribuzione della competenza quanto nel suo esercizio, a tal punto che dinanzi al suo effettivo esercizio da parte

---

<sup>35</sup> R. CARANTA, *Il diritto dell'UE sui servizi di interesse economico generale e il riparto di competenze tra Stato e Regioni*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); G. PITRUZZELLA, *I servizi pubblici economici tra mercato e regolazione*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 19 marzo 2014.

<sup>36</sup> F. CINTIOLI, *La dimensione europea dei servizi di interesse economico generale*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 30 maggio 2012, 2.

<sup>37</sup> R. BARATTA, *Le competenze interne dell'Unione tra evoluzione e principio di reversibilità*, in C. ZANGHÌ, L. PANELLA (a cura di), *Il Trattato di Lisbona tra conferme e novità. Atti del Convegno di Messina, 26-27 giugno 2009*, Torino, 2010, 133-134.

dell'Unione, in modo pieno e duraturo nel tempo, una volta superato il *test* di sussidiarietà, la competenza concorrente diventa, *de facto*, competenza esclusiva dell'Unione<sup>38</sup>. L'eventuale assunzione di un S.I.E.G., dunque, alla luce dell'art. 14 del Trattato di Lisbona<sup>39</sup>, può essere consentita «secondo le rispettive competenze [comunitarie e statali] e nell'ambito europeo di applicazione dei Trattati» (competenza concorrente). Il “legislatore” europeo nello stabilire i principi e le condizioni di funzionamento del S.I.E.G., peraltro, sempre alla luce della medesima disposizione del TFUE, non preclude agli Stati membri la facoltà di «fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi». Appare chiaro, pertanto, che, stante la competenza concorrente Unione europea-Stati membri, la prevalenza del diritto europeo possa restringere l'azione degli Stati in *subiecta materia*, soprattutto nei settori oggetto di armonizzazione, discipline “integrabili” dagli Stati membri nel rispetto della concorrenza, del mercato interno e dalla disciplina sugli aiuti di Stato<sup>40</sup>. Emerge, così, come le istituzioni europee possano svolgere una funzione di controllo della proporzionalità della misura, la cui “compatibilità” con l'ordinamento comunitario deve essere adeguatamente motivata dagli Stati membri. L'art. 106, par. 2, TFUE, per tali motivi, contiene una deroga che abilita lo Stato a portare a compimento le missioni di interesse pubblico al fine di “gestire” quelle «prestazioni che sono destinate ad una fruizione diffusa e continua nella collettività»<sup>41</sup>.

Discorso diverso è invece quello relativo agli S.N.I.E.G.. Questi “servizi” rappresentano una «autentica riserva di sovranità a favore degli Stati, posto che in tale ambito il legislatore dell'Unione è sostanzialmente sprovvisto del potere di adottare atti vincolanti»<sup>42</sup>. In tale quadro, la sovranità economica statale sembra restare impregiudicata, anche alla luce di quanto previsto dal

---

<sup>38</sup> R. BARATTA, *op. cit.*, 134.

<sup>39</sup> U. VILLANI, *Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel processo d'integrazione europea*, Napoli, 2011, 11.

<sup>40</sup> B. LUBRANO, *Le sovvenzioni nel diritto amministrativo. Profili teorici ed evoluzione storica nel contesto del diritto europeo*, Torino, 2008, 45 ss.

<sup>41</sup> F. CINTIOLI, *op. cit.*, 3-4.

<sup>42</sup> A. ARENA, *I servizi di interesse generale tra disciplina sovranazionale e preclusione della potestà normativa degli Stati membri*, in A. LUCARELLI, R. MASTROIANNI (a cura di), *I servizi di interesse economico generale*, *Rass. Dir. Pubbl. Eur.*, 2012, 23.

protocollo n. 26 allegato al TFUE che qualifica tali servizi «*as a Union priority*»<sup>43</sup>. I servizi non economici consistono, in effetti, «nell'esercizio di funzioni d'imperio o di funzioni essenziali dello Stato, in regimi di sicurezza sociale e di assistenza sanitaria fondati sul principio di solidarietà, nonché nell'istruzione pubblica»<sup>44</sup>.

Da tale rapida ricostruzione, si evince come gli “spazi” entro i quali gli Stati possono “muoversi” per far fronte alle esigenze di carattere sociale, cioè per garantire i livelli essenziali di talune prestazioni in tema di diritti sociali o per assolvere a finalità di servizio pubblico, non siano da considerarsi trascurabili. In questo campo, forse, gli Stati dovrebbero (ri)prendersi quello che hanno ceduto, soprattutto in alcuni settori ontologicamente ascrivibili agli interventi dello Stato sociale come, ad esempio, la sanità, l'istruzione, l'assistenza e la previdenza sociale<sup>45</sup>.

A tale riguardo, sembra sussistano, in ambito europeo, le potenzialità per mantenere e/o promuovere interventi pubblici nell'economia anche nei settori che sembrano essere di più forte impatto comunitario. L'ipotesi della gestione di servizi di interesse generale, dunque, in quanto parte della disciplina costituzionale dell'economia, non sembra essere del tutto incompatibile con la disciplina dei S.I.G. perché, ad esempio, le stesse norme comunitarie consentono agli Stati,

---

<sup>43</sup> G. KAMARIS, *The Reform of EU State Aid Rules for Services of General Economic Interest in Times of Austerity*, in *Economic Competition Law Review*, 2012, 55.

<sup>44</sup> A. ARENA, *op. cit.*, 20. La crisi economico-finanziaria, secondo quest'impostazione, dovrebbe spingere il decisore politico verso un più robusto impegno ad esempio in favore dell'istruzione pubblica tenuto conto delle note difficoltà del sistema produttivo del Paese, anche al fine di sviluppare *trend* positivi nell'innovazione tecnologica. Sulla necessità della “guida” dello Stato con riferimento alle politiche per l'Università e l'istruzione pubblica, v. P. BELLINI, *Nation-State, Power and Identity*, in [www.metabasis.it](http://www.metabasis.it), may 2010, 8-9. Lo “spazio europeo dell'istruzione e della formazione” si fonda sui principi della dimensione sociale europea, della coesione sociale e dell'uguaglianza di opportunità per tutti: su tali aspetti, v., tra gli altri, G. COINU, *Le politiche comunitarie in materia di istruzione tra assenza di competenze e presenza di processi*, in G. DEMURO (a cura di), *Le politiche pubbliche europee*, in *Rass. Dir. Pubbl. Eur.*, Napoli, 2004, 83 ss.; M. COCCONI, *Il diritto europeo dell'istruzione. Oltre l'integrazione dei mercati*, Milano, 2006, in part. 71 ss.; M. PASSALACQUA, *Ricerca e istruzione nel prisma delle politiche di coesione*, in *Riv. Giur. Scuola*, 2010, 271 ss.

<sup>45</sup> Un esempio, in tale prospettiva, è quello della *Daseinsvorsorge* [traducibile come «provvedimento per il (ben)essere»] che, anche attraverso il metodo c.d. *unbundling* nella gestione del settore elettrico in Germania («spezzettature», cioè separazione di attività distinguendo tra produzione, trasmissione e gestione dell'elettricità) consente, alle società municipali, di continuare a detenere in mano pubblica parte rilevante del settore *de quo* (la Repubblica federale di Germania è riuscita a “negoziare” con la Commissione un provvedimento in base al quale, nonostante le «spezzettature», potessero sopravvivere i fornitori di energia con meno di 100.000 clienti garantendo, così, la permanenza in vita degli *Stadtwerke*): cfr. H. WOLLMANN, *I servizi pubblici nei paesi europei*, in A. LUCARELLI, R. MASTROIANNI (a cura di), *op. cit.*, 59-60; per i profili di diritto costituzionale tedesco, P.M. HUBER, *L'attività imprenditoriale pubblica. Una figura del diritto amministrativo di fronte a nuove valutazioni*, in E. FERRARI (a cura di), *Attività economiche ed attività sociali nei servizi di interesse generale*, Torino, 2007, 57 ss.

beninteso a determinate condizioni, la concessione di diritti speciali ed esclusivi, cioè «riserve di attività» proporzionate alla missione di interesse pubblico<sup>46</sup>.

Del resto, la c.d. “Costituzione economica” riflette un “modello di società” nel quale «la persistenza di una responsabilità pubblica (...) cementi anche [nel] campo [dei servizi pubblici] il senso dell'appartenenza e della coesione sociale». Nella tradizione europea, soprattutto quella continentale, la “mano” del diritto, specie quello pubblico, non si è dissolta nella “mano invisibile del mercato” dato che «ne circonda e delimita gli spazi salvaguardando i valori fondamentali della persona»<sup>47</sup>. In definitiva, lo Stato nazionale non può rinunciare ai suoi compiti di giustizia sociale, compiti che, peraltro, figurano tra i principi proclamati dal Trattato di Lisbona.

I segnali di una effettiva inversione di tendenza sul ruolo dei “Signori dei trattati” in questo delicato territorio della presenza statale nell'economia tardano però a trovare la giusta dimensione.

Le incompatibilità esistenti tra il modello ordoliberalista e il modello sociale presente nelle costituzioni nazionali sono oggi sempre più evidenti e, probabilmente, *rebus sic stantibus*, inconciliabili. Da un lato, l'ordinamento sovranazionale, come è noto, persegue, fra i suoi obiettivi fondamentali, quello della tutela della concorrenza e del mercato, lasciando spazi residuali di azione agli Stati nazionali; dall'altro, gli Stati nazionali, mai forse come in questa fase, sarebbero, o dovrebbero essere, portati a difendere le “loro” costituzioni sociali, con un improbo sforzo di “resistenza”, riscoprendo un senso identitario che sembrava essere stato perduto o almeno posizionato in retroguardia.

Se è vero, infatti, che l'attuale fase di crisi è anche crisi dello Stato sociale, potrebbe costituire un errore ritenere che la soluzione a queste difficoltà possa venire esclusivamente dall'alto, cioè soltanto dall'Unione europea<sup>48</sup>: il vagheggiato o l'auspicato “ritorno dello Stato” potrebbe rappresentare, come è accaduto in altre mareggiate della storia dell'economia, nelle quali si è manifestata la crisi in tutto il suo drammatico svolgimento, il più solido ancoraggio per porre le

---

<sup>46</sup> D. SORACE, *I servizi pubblici economici nell'ordinamento nazionale ed europeo, alla fine del primo decennio del XXI secolo*, in E. BRUTI LIBERATI, F. DONATI (a cura di), *La regolazione dei servizi di interesse economico generale*, Torino, 2010, 28.

<sup>47</sup> B. SORDI, *op. cit.*, 601.

<sup>48</sup> A. CARRINO, *Per un'Europa dei popoli*, cit., 165.



premesse della ripresa economica e per l'avvio di una nuova fase di sviluppo (basti pensare al Piano Beveridge o al New Deal<sup>49</sup>).

Forse bisognerebbe tornare a guardare il mondo dalla prospettiva della Costituzione e della sua normatività<sup>50</sup> rovesciando cioè i termini del problema<sup>51</sup>, certamente non resuscitando lo Stato nazionale di matrice ottocentesca, bensì reinquadrando il rapporto Unione europea-Stati membri alla luce dei valori costituzionali comuni, *in primis* del principio d'eguaglianza e della dignità della persona umana, il che, oltre tutto, implicherebbe un ripensamento delle forme sia dell'intervento dello Stato nell'economia sia, conseguentemente, della tutela dei diritti sociali, le quali, oggi, risultano inadeguate a fronteggiare la crisi<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> Per quanto riguarda l'Italia, una delle prime azioni di politica economica assunte nell'immediato secondo dopoguerra è stata quella relativa alla liberalizzazione degli scambi e all'inserimento della economia nazionale nell'area del mercato occidentale; tra l'altro, a titolo esemplificativo, non si può fare a meno di ricordare come il primo programma economico nazionale quinquennale (1948/1953) auspicava lo sviluppo degli scambi internazionali, la realizzazione di rapporti di collaborazione con gli altri Stati e l'auspicio di un'unione doganale a livello europeo. La programmazione economica, come è noto, non si fermò solo a quello stadio ma, nel tempo, fu arricchita da numerose iniziative e/o esperimenti tutti tendenti al rafforzamento della guida pubblica delle attività economiche: basti pensare, a titolo di esempio, al Piano Vanoni, al progetto Giolitti, alla programmazione degli anni settanta e al cosiddetto Progetto 80. Intanto, già stava maturando l'idea della istituzione di una comunità europea, realizzata, come è noto, nel 1957 (C.E.E.). In parallelo, molto forte è stata la presenza dello Stato a sostegno dell'economia, in particolare del settore industriale, che è riuscita a "muovere" una massa enorme di sovvenzioni e di crediti agevolati, senza però la predisposizione di criteri selettivi, fatta eccezione per quello dello *small business*. La progressiva assunzione in mano pubblica di numerose imprese, nei settori più vari, dall'energia ai servizi pubblici, dall'industria meccanica al settore radiotelevisivo ha, poi, in un certo senso, "ingessato" le dinamiche concorrenziali mentre, a livello europeo, ci si preparava al "salto di qualità" determinato dall'assunzione di politiche spostate su un asse diverso e cioè quello della preminenza della concorrenza e del libero mercato. Il trasferimento della attività di regolazione nelle materie che attengono al governo dell'economia verso l'istituzione comunitaria ha indebolito sempre di più la capacità di resistenza dello Stato nazionale alle spinte provenienti dai mercati internazionali. In proposito, P. DE CARLI, *Lezioni ed argomenti di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1995, 95.

<sup>50</sup> F. BALLAGUER CALLEJÓN, *La proiezione della Costituzione sull'ordinamento giuridico*, trad. it. di Anna Maria Nico, Bari, 2012, 101-102; G. AZZARITI, *op. cit.*, 9 ss, *passim*.

<sup>51</sup> Su tali aspetti, B. BOSCHETTI, *Economia e forme giuridiche*, in M.A. CABIDDU (a cura di), *Diritti e diritto. Scritti per Giorgio Berti*, Padova, 2007, 41 ss.

<sup>52</sup> Si deve aggiungere che gli Stati nazionali, nell'età dei governi post-ideologici e, soprattutto, nell'era di un nuovo capitalismo mondiale, se saranno in grado di "produrre" una classe dirigente all'altezza delle sfide già in corso di svolgimento, diverranno sempre più determinanti nell'orientare l'economia e il mercato senza strangolarli: «è venuto il momento che gli Stati tornino, in nome dell'economia sociale di mercato, a regolare, e quindi anche, se necessario, a governare i processi economici globali»: A. CARRINO, *L'Europa che servirebbe (e che non c'è)*, in ID., *La destra e le libertà*, cit., 193.



Sesto San Giovanni (MI)  
via Monfalcone, 17/19

© Metabasis.it, rivista semestrale di filosofia e comunicazione.  
Autorizzazione del Tribunale di Varese n. 893 del 23/02/2006.  
ISSN 1828-1567



Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione- NonCommerciale-NoOpereDerivate 2.5 Italy. Per leggere una copia della licenza visita il sito web <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/> o spedisci una lettera a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.